

REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

C O M U N E D I A C Q U A S A N T A T E R M E

(Prov. di Ascoli Piceno)

CONTRATTO D'INCARICO PROFESSIONALE ORDINANZA DEL

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE N. 33

DEL 11/07/2017 –AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E

INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA,

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVA

ALL'INTERVENTO DI “NUOVA COSTRUZIONE” DELLA SCUOLA

DELL'INFANZIA E PRIMARIA “BERARDO TUCCI” – (CUP: CIG

.....)

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno (.....) del mese di,

presso la sede provvisoria della Residenza Municipale in piazza, negli

Uffici Comunali, avanti a me, Dott., Segretario comunale, sono

personalmente comparsi:

- per il **Comune di Acquasanta Terme**, con sede in, via n.....;

codice fiscale:, partita iva:, il, (c.f.

.....) nato a (.....) il, domiciliato per la carica

presso la sede comunale ove sopra, nella sua qualità di Responsabile dell'Area

....., di seguito, per brevità, denominato semplicemente **Amministrazione****Committente,****E**

Ing./Arch., nato a il, residente

	Comune di Acquasanta Terme prot. 0000752 del 15-01-2021	
	 n., codice fiscale, iscritto	
	all'Albo/Ordine/Collegio degli della Provincia di al n.	
	, libero professionista singolo ovvero capogruppo/mandatario dell'R.T.P.	
	costituito da....., come da atto di costituzione n. del.....,	
	rappresentante del Consorzio....., ecc. elettivamente domiciliato per	
	il presente atto presso il proprio studio, all'indirizzo sopra indicato (di seguito anche	
	semplicemente “Professionista”	
	Premesso che	
	► con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la	
	ricostruzione n. 33 dell'undici (11) luglio (07) duemila diciassette (2017),	
	recante <i>“Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle</i>	
	<i>scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati</i>	
	<i>dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della</i>	
	<i>qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli</i>	
	<i>incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle</i>	
	<i>spese tecniche”</i> è stato approvato il piano per la ricostruzione degli edifici	
	scolastici danneggiati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e	
	Umbria, ai sensi del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 “Interventi urgenti in favore	
	delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” (di seguito anche solo	
	“DL 189/16”);	
	► nell'Allegato 1 della predetta Ordinanza sostituito poi dall'Allegato 2	
	dell'Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018 - risulta inserita l'opera pubblica in	
	epigrafe indicata;	
	► con nota prot. 1333 del 9 agosto 2017, acquisita in protocollo al n. 11255	
	del 10/08/2017, la Regione Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha	
	- 2 -	

	Comune di Acquasanta Terme prot. 0000752 del 15-01-2021	
	trasmesso il Piano B delle scuole (ex art. 14, comma 1 lett. a), del D.L.	
	189/2016), approvato con la citata Ordinanza commissariale n. 33 del 11 luglio	
	2017 e ss.mm.ii., come richiamato dall'allegato A al decreto Vice Commissario	
	n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018;	
	► lo stesso piano ammonta a complessivi €. 131.201.630,00 per un totale di n°	
	34 interventi, tra i quali quello inerente l'opera in oggetto per un importo pari	
	ad €. 2.100.000,00;	
	► è necessario acquisire il progetto dei lavori di sistemazione della predetta	
	opera, da trasmettere all'USR-Marche per l'acquisizione dei relativi pareri e,	
	successivamente, per addivenire all'espletamento della gara per l'affidamento	
	dei lavori;	
	► la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza	
	disciplinate dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei	
	contratti pubblici" e s.m.i. (di seguito anche solo "codice");	
	► con DGC n. 50 del 29/03/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità	
	tecnica ed economica dell'intervento in oggetto, con i relativi allegati	
	dell'intervento in epigrafe indicato, prevedente un importo complessivo	
	dell'intervento pari a € 2.100.000,00	
	► a seguito di successivi studi e di analisi dello studio di fattibilità, come sopra	
	approvato, questo Ente ha provveduto a richiede all'USR Marche – Sisma 2016	
	la verifica di congruità dell'importo richiesto (C.I.R.) per un imprto	
	complessivo di progetto di € 2.800.000,00;	
	► con nota acquista al protocollo comunale al n. 7419 del 27/05/2020, l'USR	
	Marche – Sisma 2016, ha comunicato l'esito positivo della valutazione C.I.R.,	
	per l'importo di Euro 2.800.000,00	
	- 3 -	

► con determina n. (R.G. n.) del, vista la nota acquisita al protocollo comunale al n. del, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione – Marche – Sisma 2016, ha trasmesso il parere favorevole di legittimità rilasciato dall'ANAC (prot. del), è stata avviata la procedura per l'acquisizione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria mediante apposita indagine di mercato per l'individuazione di 10 (dieci) operatori economici iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 dello stesso DL 189/2016 da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 2-bis, e 14, comma 4-bis, del D.L 17 ottobre 2016, n. 189;

► l'avviso pubblico prot. n. del, è stato pubblicato dal al all'Albo Pretorio on line comunale, sul sito internet istituzionale dell'ente (www.....);

► entro il termine fissato (ore del) sono pervenute n. manifestazioni d'interesse;

► con determinazioni del Responsabile n. (R.G. n.) del, si approvavano i verbali di sorteggio e contestualmente l'elenco degli operatori economici da invitare a successiva gara;

► con determinazione del n. (Reg. Gen. n.) del, successivamente modificata, si determinava di avviare una procedura selettiva l'individuazione del contraente per l'affidamento del servizio specificato in oggetto;

► con nota acquisita al protocollo comunale al n. del la SUAM (stazione unica appaltante) della Regione Marche, ha comunicato che

con propria determinazione n. (R.G. n.) del il servizio:

“ORD 33/2017 -SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA,

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVA

ALL’INTERVENTO DI “NUOVA COSTRUZIONE” DELLA SCUOLA

DELL’INFANZIA E PRIMARIA “BERARDO TUCCI” (CUP: CIG

.....) è stato aggiudicato in via definitiva ed efficace per un importo

contrattuale di € oltre CNPAIA e IVA di legge, giusto ribasso

percentuale del% sull’importo a base di gara, al

Professionista/ Raggruppamento Temporaneo di Professionisti/ consorzio ecc.

..... con sede

.....(AP), 6 Cod. Fisc. e P.IVA

....., con sede (.....)

in C. F. P..... e P.IVA

(.....);

► con nota acquista al protocollo comunale al n. del, la

SUAM. della Regione Marche, ha trasmesso l’avviso di esito di

aggiudicazione, pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo ente dal

..... al

► con determinazione n. del si prendeva atto

dell’intervenuta aggiudicazione definitiva ed efficace relativa alla procedura in

argomento

Inoltre si precisava che lo schema del presente contratto è stato approvato con

determina del Responsabile dell’Area Tecnica n.del..... e

	Comune di Acquasanta Terme prot. 0000752 del 15-01-2021	
	che sullo stesso, ai sensi dell’art. 2, comma 9, dell’Ordinanza Commissariale n.	
	33/017, come aggiunto dall’Ordinanza Commissariale n. 35/017 - e dell’art. 32,	
	comma 1 del D.L. n. 189 del 2016: “Accordo per l’esercizio dei compiti di alta	
	sorveglianza post-sisma “ANAC-Commissario-INVITALIA sottoscritto in data	
	28 dicembre 2016”, è stato acquisito il nulla osta favorevole da parte	
	dell’ANAC.	
	Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra generalizzate si	
	conviene e si stipula quanto segue:	
	ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO	
	1.1 Oggetto dell’incarico è lo svolgimento dei di servizi di architettura e	
	ingegneria, di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e	
	coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all’intervento	
	“ NUOVA COSTRUZIONE” DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E	
	PRIMARIA “BERARDO TUCCI” – (CUP: CIG)	
	1.2 Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle	
	seguenti attività:	
	Progettazione definitiva	
	Progettazione esecutiva	
	1.3 Il dettaglio delle prestazioni normali e accessorie (riferite alla Tav. Z-2 del	
	DM 17/06/2016) è riportato nell’allegato capitolato speciale descrittivo e	
	prestazionale (Sezione A). Il predetto capitolato, sottoscritto dalle parti, è	
	allegato al presente contratto per costituirne parte integrante.	
	1.4 L’Amministrazione Committente , come sopra rappresentata, conferisce al	
	Professionista incaricato, come sopra individuato e rappresentato che	
	accetta , l’incarico in oggetto. Il Professionista si obbliga ad eseguire le attività	
	- 6 -	

contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

► nell’offerta economica così come presentata in sede di gara, che è conservata agli atti presso l’Amministrazione e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;

► in tutta la normativa vigente in materia ed in particolare nelle Ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione;

► nel **Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza [ALLEGATO 3]**

► nel **Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei contratti Pubblici nella Provincia di Ascoli Piceno del 27/09/2016 [ALLEGATO 4];**

ART. 2 - CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

2.1 Il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in questione e tutte le attività tecnico-economiche annesse, dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito dall’art. 23 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nel prosieguo indicato come “Codice”, e dagli articoli (da 24 a 43: contenuti della progettazione), del D.P.R. 207/10 nel prosieguo definito più semplicemente quale “Regolamento”, nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamento nazionale e regionale vigente in materia, con specifico riferimento alla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici riguardanti interventi di edilizia scolastica, ivi comprese le linee guida predisposte dal Ministero della Pubblica Istruzione, nessuna esclusa e/o

	Comune di Acquasanta Terme prot. 0000752 del 15-01-2021	
	disposizioni impartite dal R.U.P.	
	In particolare il progetto definitivo ed esecutivo, dovrà risultare conforme, sotto	
	il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nel Codice e nel	
	Regolamento; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti	
	nel numero, nell’oggetto e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate	
	norme, oltre alle prestazioni di cui al successivo punto 2.2.	
	2.2 Per quanto attiene l’attività di progettazione, senza che la descrizione	
	seguinte escluda la necessità di provvedere alla elaborazione ed allo sviluppo	
	di tutto quanto necessario ai fini della completezza, compiutezza ed esaustività	
	degli elaborati progettuali ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010	
	ove applicabile ai sensi dell’art. 216, comma 4, D. Lgs. 50/2016, si richiede:	
	a) quanto alla progettazione definitiva per le parti architettoniche, strutturali e	
	impiantistiche, in recepimento di quanto posto in essere con lo Studio di	
	Fattibilità Tecnica ed Economica e successivi documento (CIR),	
	- lo studio dell’intervento con riferimento alla destinazione d’uso che è	
	chiamato ad assolvere nonché al contesto edilizio ed ambientale in cui è	
	inserito;	
	- la definizione in modo compiuto delle tecniche, tecnologie di intervento,	
	materiali riguardanti le singole parti del complesso;	
	- la prescrizione delle modalità esecutive delle operazioni tecniche;	
	- la definizione degli indirizzi culturali e delle compatibilità fra progetto e	
	funzioni attribuite al bene attraverso una conoscenza compiuta dello stato di	
	fatto;	
	- ogni altro adempimento connesso all’incarico in oggetto.	
	Il progetto definitivo dovrà altresì valutare e gestire l’eventuale presenza di tutti	
	- 8 -	

i vincoli esistenti, e l'ottemperanza a tutta la normativa riconducibile al settore di intervento.

Il professionista è tenuto ad elaborare tutti i documenti prescritti per il progetto definitivo dall'art. 24 D.P.R. 207/2010, tra i quali, a titolo non esaustivo:

- relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, schemi, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuale relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie;

- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi architettonici, strutturali e impiantistici;

- elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico;

- rilievi planoaltimetrici dell'area di intervento;

- relazione sismica e sulle strutture;

- elaborati di progettazione antincendio finalizzati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi aggiornato alle destinazioni d'uso degli edifici;

- elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97);

- relazione energetica e di contenimento dei consumi (ex Legge 10/91 e s.m.i.).

- rendering 3D statici, degli esterni e degli interni, nel numero necessario ad una completa ed esaustiva rappresentazione del progetto;

b) quanto alla progettazione esecutiva per le parti architettoniche, strutturali e impiantistiche, in continuità e sviluppo degli elaborati del progetto definitivo che verrà approvato, è richiesta l'elaborazione dei seguenti documenti:

- relazioni generali e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi di strutture e impianti;

	Comune di Acquasanta Terme prot. 0000752 del 15-01-2021	
	- particolari costruttivi e decorativi, di ogni aspetto riguardante il manufatto;	
	- eventuale aggiornamento di: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi,	
	Computo metrico estimativo, Quadro economico;	
	- schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;	
	- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;	
	- rendering 3D statici, degli esterni e degli interni, nel numero necessario ad una	
	completa ed esaustiva rappresentazione del progetto.	
	2.3 L'incarico comprende la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico -	
	amministrativi necessari per l'ottenimento dei dovuti pareri, nulla osta,	
	autorizzazioni, etc. e la partecipazione a tutti gli incontri necessari per	
	l'ottenimento dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc. che dovranno essere	
	richiesti dall'Amministrazione Committente;	
	il Professionista incaricato, dovrà redigere apposito elaborato riportante i punti	
	di adduzione e allacci di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona	
	interessata dal progetto (Energia elettrica, telefono, gas, acquedotto, fognatura,	
	pubblica illuminazione, fibre ottiche, ecc.) con la loro posizione planimetrica,	
	le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile).	
	2.4 Nello svolgimento delle attività progettuali il Professionista Incaricato	
	dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento e	
	con gli altri funzionari della struttura organizzativa dell'Amministrazione	
	committente, riferendo periodicamente sull'andamento delle attività, allo scopo	
	di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro	
	divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che	
	venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico. Ove	
	richiesto, il Professionista Incaricato è tenuto anche ad interfacciarsi con i	
	- 10 -	

	Comune di Acquasanta Terme prot. 0000752 del 15-01-2021	
	preposti individuati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Pubblica –	
	Regione Marche nonché a partecipare alle conferenze dei servizi e ad eventuali	
	incontri/riunioni che l'Amministrazione dovesse indire nelle fasce orarie	
	stabilite dalla stessa ivi compresi orari serali. Tali attività sono da ritenersi già	
	comprese nel corrispettivo oggetto di offerta.	
	2.5 Il Professionista è obbligato ad ottemperare alle disposizioni del	
	responsabile del procedimento e, inoltre:	
	a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;	
	b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute	
	incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le	
	eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle best	
	practices;	
	c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo	
	stanziamento economico previsto;	
	d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al	
	responsabile del procedimento, anche in sede di validazione, adeguando la	
	progettazione alle relative prescrizioni.	
	2.6 La progettazione inoltre dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario	
	Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D.L.	
	189/16, approvato con Ordinanza n. 58 del 04/07/2018 del Commissario	
	Straordinario e s.m.i.	
	2.7 Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:	
	a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del codice, relativamente	
	ad ogni livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione	
	positiva ai sensi dell'art. 26, comma 8 del codice;	
	- 11 -	

b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati: la progettazione deve quindi essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.

2.7-bis. La prestazione del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione deve essere svolta in conformità alle disposizioni di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Qualora i piani di sicurezza e il fascicolo contenenti le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori presentassero delle carenze, l'Ente committente dovrà richiedere l'integrazione al Professionista specificando i difetti e/o le incompletezze da sanare.

2.8.0 Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto la L. 2 marzo 1949, n. 143, la L. 7 agosto 2012, n. 134, il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico.

2.8 Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

2.9 Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione

e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento.

2.10 Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

2.11 Essendo inerente il presente incarico ad un intervento per la ricostruzione a seguito della crisi sismica iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione, già in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali norme, il Professionista, per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l'esecuzione dell'incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l'iscrizione all'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 34 del DL 189/16.

2.12 Il progetto che rimarrà in proprietà alla Amministrazione Committente dovrà essere prodotto nei tempi indicati nel presente atto in almeno un esemplare cartaceo oltre una riproduzione di ciascun documento elaborato su supporto informatico compatibile con i prodotti in uso alla Amministrazione Committente stessa (per gli elaborati grafici: formati .jpg, .pdf, .dwg, .dxf, o estensione del software utilizzato - per gli elaborati di testo: .doc o compatibili - per gli elaborati contabili: .dxf o compatibili), impegnandosi a fornire, a semplice richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile

al progetto medesimo, in un numero massimo di n.3 copie totali da consegnarsi esclusivamente dopo le eventuali osservazioni finalizzate all'approvazione e/o alla validazione del progetto definitivo, se richiesto per l'ottenimento di pareri, il reperimento ed erogazione dei finanziamenti ed ogni altra finalità istituzionale ancorché non specificata nel presente contratto, il cui compenso è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta.

2.13 Il Professionista Incaricato dovrà collaborare con il R.U.P. all'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla – osta ed autorizzazioni necessari ai fini dell'approvazione del progetto nella Conferenza Regionale dei Servizi, ivi compresi tutti i necessari contatti, verifiche, sopralluoghi e quant'altro necessario con i tecnici degli Enti interessati.

L'approvazione in sede di conferenza da parte del Vice-Commissario è condizione imprescindibile per considerarsi assolto pienamente l'incarico.

A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo il Professionista si impegna a collaborare e supportare l'Amministrazione in tutte le successive fasi (affidamento ed esecuzione dei lavori) fino al collaudo finale, prestando la necessaria assistenza e fornendo tutte le informazioni richieste inerenti all'incarico svolto.

2.14 Il Professionista Incaricato dovrà recepire nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli organi tecnici di controllo, Enti interessati, le modificazioni eventualmente richieste dalla Amministrazione Committente, anche su istanza dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Pubblica – Regione Marche, nonché le modifiche e/o integrazioni richieste in sede di verifica e validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del

	Comune di Acquasanta Terme prot. 0000752 del 15-01-2021	
	Codice, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.	
	2.15 Il limite finanziario da rispettare quale importo complessivo dell'intervento, comprensivo di lavori e di somme a disposizione, è pari a € 2.800.000,00.	
	Il limite di cui sopra deve intendersi come limite massimo che, al compimento della progettazione definitiva ed esecutiva, non potrà essere superato per nessuna ragione da parte del professionista incaricato del presente servizio.	
	2.15 Il professionista è incaricato anche del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per cui dovrà produrre gli apposti elaborati. In particolare deve redigere il piano di sicurezza e coordinamento e relativi documenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo alle fasi operative generanti interferenze con l'ambiente circostante e con i manufatti limitrofi all'area di cantiere.	
	ART. 3 – ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI DI ESECUZIONE E ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ ED ASSISTENZA AL COLLAUDO	
	3.1 Le attività di:	
	- Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;	
	- Direzione Lavori, Misura e contabilità, Assistenza al collaudo;	
	saranno espletate a cura dell'Amministrazione Committente.	
	3.2 Il Professionista Incaricato dovrà fornire tutti gli elaborati e tutta la documentazione necessaria, finalizzata:	
	- a rendere attuabile l'espletamento dell'attività di Direzione Lavori, Misura e contabilità, Assistenza al collaudo, con particolare riguardo alla completezza,	
	- 15 -	

	Comune di Acquasanta Terme prot. 0000752 del 15-01-2021	
	esaustività e comprensibilità degli elaborati forniti all'Amministrazione	
	Committente, affinché i lavori siano monitorabili correttamente e possa esserne	
	verificata l'esecuzione a regola d'arte ed in conformità al progetto e al	
	contratto, mediante una chiara e completa definizione di tutte le caratteristiche	
	costituenti il progetto esecutivo.	
	ART. 4 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	4.1 Il presente contratto ha durata a partire dalla sottoscrizione e terminerà con	
	l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione	
	committente.	
	I termini per la redazione dei singoli livelli di progettazione sono i seguenti:	
	- progetto definitivo: 30 (trenta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data	
	di stipula del contratto, con riserva di esecuzione in via d'urgenza ai sensi	
	dell'art. 32, comma 8, del Codice;	
	- progetto esecutivo: 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di	
	comunicazione da parte del R.U.P al professionista incaricato dell'avvenuta	
	approvazione del progetto definitivo.	
	La prestazione di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,	
	inerenti la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo	
	dell'opera, va espletata entro i termini previsti per l'attività di progettazione cui	
	è connessa.	
	4.2 Le prestazioni oggetto del presente atto, potranno ritenersi concluse	
	all'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione	
	committente.	
	4.3 I termini suddetti sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di	
	atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda,	
	- 16 -	

per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.

4.4 La sospensione di cui sopra non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.

4.5 L'Ente committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell'art. 107 del codice. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

4.6 il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Professionista per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente committente. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento.

ART. 5 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

5.1 L'importo contrattuale comprensivo anche dei rimborsi spese ed al netto degli oneri previdenziali e fiscali, accettato in maniera incondizionata senza eccezione alcuna dal Professionista Incaricato è pari ad Euro (...../.....) oltre IVA, oneri fiscali e previdenziali ed altri oneri riflessi nei termini di legge, comprensivo delle spese e dei compensi accessori in applicazione del ribasso unico percentuale delofferto dal prefessinista in sede di gara.

5.2 Il compenso è così suddiviso:

Progettazione definitiva €.....

Progettazione esecutiva €.....

5.3 La definitiva entità del corrispettivo spettante per le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva, resta fisso ed invariabile a prescindere dall'importo effettivo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo stesso.

ART. 6 - MODIFICHE CONTRATTUALI

6.1 Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Professionista se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

6.2 Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l'Amministrazione potrà richiedere al professionista le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 7 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

7.1 Ogni comunicazione inerente alla gestione del contratto dovrà essere

trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). Il

Professionista si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la

documentazione necessaria alla gestione del contratto. La PEC del

Professionista è:;

7.2 La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per

l'intera durata contrattuale.

ART. 8 – SOGGETTO INCARICATO DELL'INTEGRAZIONE TRA LE

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E SOGGETTI CHE

SVOLGERANNO LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

8.1 Fermo restando tutti gli obblighi contrattuali che restato in capo al

Professionista Incaricato, si specifica che:

la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni

specialistiche, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, è

....., iscritto all'Ordine/Collégi/Albo degli della

Provincia di al n., C.F., P.IVA

..... con studio in Via n. - -

Iscrizione ente previdenziale INARCASSA matricola n°

L'intero organico che svolgerà le prestazioni di cui al presente contratto, è

composto dai soggetti oppure di cui all'allegato atto

costitutivo del Raggruppamento Temporaneo e le rispettive competenze sono

definite ecc.....

8.2 L'Amministrazione Committente è esente da ogni responsabilità nei

confronti dei soggetti coinvolti dal Professionista Incaricato, essendo

responsabile nei loro confronti esclusivamente il Professionista Incaricato

stesso, il quale, con la sottoscrizione del presente atto dà la più ampia

liberatoria in tal senso nei confronti dell'Amministrazione Committente.

ART. 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI

ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

9.1 La corresponsione dell'onorario, così come stabilito al predente art. 5) eventualmente adeguato alle prestazioni aggiuntive e/o diminuito delle penali, sarà corrisposto, previa emissione di regolare fattura elettronica e controllo della regolarità contributiva, secondo le modalità, di cui oltre, a seguito dell'accreditamento all'Ente committente del finanziamento da parte del Ufficio Speciale Ricostruzione delle Regione Marche. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni

appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

9.1-bis. Il corrispettivo verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

a) Il pagamento del primo acconto, corrispondente ad una somma pari al 15% dell'onorario sopra stabilito entro trenta giorni dalla avvenuta consegna del progetto definitivo.

b) Il pagamento del secondo acconto, corrispondente ad una somma pari al 5% dell'onorario sopra stabilito entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione del progetto definitivo (e comunque non prima dell'approvazione definitiva da parte della Conferenza Regionale).

c) Il pagamento del terzo acconto, corrispondente ad una somma pari al 80% dell'onorario sopra stabilito entro quindi giorni dall'avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione Committente.

9.3 Si precisa e si accetta che i pagamenti ad eccezione del primo e secondo acconto avverranno comunque non prima che l'Amministrazione Committente abbia materialmente incassato le somme corrispondenti da parte dell'Ente erogatore del finanziamento, senza che il professionista possa esigere interessi di sorta e comunque vantare alcun che a pretendere.

9.4 In caso di inadempimento contrattuale l'Amministrazione Committente si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti e/o del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

9.5 Nel caso di impiego di collaboratori ai sensi del precedente Art. 8, non

saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo, il

Professionista Incaricato, unico contraente e responsabile di tutta l'attività nei

confronti dell'Amministrazione Committente.

9.6 La fatturazione da parte del Professionista Incaricato ed i pagamenti da

parte dell'Amministrazione Committente avverranno nel rispetto delle modalità

e delle tempistiche sopra indicate.

9.7 Le fatture, predisposte e trasmesse in modalità elettronica, dovranno essere

intestate all'Amministrazione Committente e dovranno contenere i seguenti

referimenti: "Progettazione definitiva ed esecutiva relativi all'intervento di

"ordinanza N. 33 DEL 11/07/2017 - **PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED**

ESECUTIVA – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE "NUOVA COSTRUZIONE" DELLA SCUOLA

DELL'INFANZIA E PRIMARIA "BERARDO TUCCI" – (CUP: CIG

.....)"

9.8 (in caso di RTP) Trattandosi di Raggruppamento le fatture dovranno essere

emesse esclusivamente dalla capogruppo/mandataria.

9.9 Le fatture emesse dovranno prevedere la scissione dei pagamenti (con IVA,

se dovuta nei termini di legge).

9.10 Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione Committente

procederà a verificare la regolarità contributiva del Professionista e dei

professionisti che costituiscono il Raggruppamento. L'attestazione verrà

richiesta all'autorità competente al ricevimento della fattura.

9.11 Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al

presente articolo, le stesse non verranno accettate.

9.12 Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale

l'Amministrazione Committente ha previsto l'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verrà detratto l'importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, il Professionista è tenuto a emettere e trasmettere all'Amministrazione Committente specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall'Amministrazione.

9.13 Il Professionista è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine il Professionista dichiara:

- che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sono i seguenti:

Banca di - Filiale divia, con codice IBAN

- che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:

- codice fiscale

- codice fiscale

9.14 Il Professionista è tenuto a comunicare all'Amministrazione Committente eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

9.15 I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi esclusivamente a favore della capogruppo / mandataria da estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato. Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Amministrazione Committente procederà ad

acquisire i documenti di regolarità contributiva di tutti i componenti che costituiscono il Raggruppamento attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali.

9.16 Nel caso in cui le transazioni inerenti alle prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l'Amministrazione Committente provvederà alla risoluzione del contratto.

9.17 L'Amministrazione Committente, nei casi in cui siano contestate inadempienze può sospendere i pagamenti al Professionista fino a che questo non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

9.18 Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospeso l'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, pena la risoluzione dello stesso e l'incameramento della cauzione.

ART. 10 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI

10.1 L'Amministrazione Committente verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto e i livelli di qualità delle prestazioni attraverso il R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto.

10.2 È facoltà del R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e relativi documenti allegati e richiamati.

10.3 Il R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione Committente. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati del Professionista Incaricato che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

10.4 Le verifiche e i controlli effettuati non esimono il Professionista Incaricato dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto.

10.5 Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzi il non rispetto delle condizioni contrattuali il R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto potrà richiedere chiarimenti secondo le modalità indicate al successivo Art. 11, ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.

10.6 Il R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto provvederà, altresì, a vigilare sul corretto rilascio e vigenza delle garanzie di cui ai successivi Artt. 17 – 18 - 19, e sul rinnovo delle stesse da parte del Professionista Incaricato; il mancato rinnovo/rilascio delle stesse comporterà la risoluzione del presente contratto.

ART. 11 – PENALI

11.1 L'Amministrazione Committente fa pervenire al Professionista a mezzo PEC eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito delle verifiche svolte.

11.2 Il Professionista Incaricato, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora il Professionista Incaricato non presenti, nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili l'Amministrazione Committente potrà applicare le penali previste dal

successivo comma 11.5 e 11.6 e salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno provocato.

11.3 L'Amministrazione committente procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della garanzia definitiva prestata, in questo ultimo caso il Professionista Incaricato dovrà obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

11.4 Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in danno del Professionista Incaricato, il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto.

11.5 Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine assegnato, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, l'Amministrazione potrà applicare una penale di €. 200,00 (duecento/00) giornalieri per ciascun giorno di ritardo che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.

11.6 Altre penalità ed entità delle stesse (di importo variabile tra €. 200,00 ed €. 1.500,00) sono stabilite in relazione alla gravità dell'inadempimento e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale il Professionista Incaricato avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. Nel caso in cui il professionista incaricato non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Amministrazione, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze

spettanti al Professionista Incaricato in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero dalla cauzione definitiva.

11.7 Nel caso in cui l'importo complessivo, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

ART. 12 – RISOLUZIONE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

12.1 Qualora sia accertato un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, da parte del Professionista Incaricato, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione Committente procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

12.2 L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dall'Amministrazione di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Amministrazione stessa;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell'importo contrattuale;

h) il venire meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;

i) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;

j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte del committente;

k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;

l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

m) nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.50/2016;

n) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;

o) in caso di mancato rilascio/ rinnovo delle garanzie di cui al successivo articolo Art. 17.

12.3 In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché quella contenuta nell'art.110 del medesimo codice.

12.4 In caso di risoluzione l'Amministrazione Committente procederà all'escussione in tutto o in parte della garanzia definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento.

12.5 L'esecuzione in danno non esime il Professionista Incaricato dalla

responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 13 - SUBAPPALTO, E CESSIONE DEL CONTRATTO

13.1 Il Professionista Incaricato non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per l'espletamento per indagini geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del Professionista Incaricato. Il Professionista Incaricato che intende avvalersi, per quanto precede, del subappalto, deve presentare all'Amministrazione Committente apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 105, commi 7 e 18, del Codice. Il termine previsto decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 31, comma 8 e 105 del codice, per le prestazioni che il Progettista ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione dell'Ente committente

13.2 Il subappalto deve essere autorizzato ed essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice.

13.3 E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della garanzia costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione Committente per maggior danno arrecato.

ART. 14 - CESSIONE DEL CREDITO

14.1 È ammessa la cessione del credito. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n.

52.

14.2 Il Professionista Incaricato dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara e del C.U.P. indicati in oggetto.

L'Amministrazione Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Amministrazione Committente.

14.3 La notifica all'Amministrazione Committente dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto sopra indicato.

ART. 15 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

15.1 Il Professionista Incaricato, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente contratto.

15.2 La stipulazione del presente contratto da parte del Professionista Incaricato equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio, di tutta la normativa regionale e nazionale in materia di sisma.

15.3 La stipulazione del contratto da parte del Professionista Incaricato

equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

15.4 Per le prestazioni di carattere progettuale il Professionista Incaricato si impegna a produrre, entro il termine comunicato dal Responsabile del Procedimento che non potrà comunque essere inferiore a 10 giorni naturali consecutivi, tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari dalle competenti autorità alle quali il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla approvazione e/o validazione della stessa, il tutto senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

15.5 Qualora l'Affidatario non adegui il progetto definitivo o esecutivo entro il termine perentorio assegnato dal Responsabile del Procedimento l'Amministrazione potrà procedere all'applicazione della penale giornaliera indicata all'Art. 11, del presente contratto.

15.6 Il ritardo per l'adeguamento del progetto definitivo o esecutivo – di cui al periodo precedente – superiore ai 30 (trenta) giorni naturali consecutivi sarà considerato grave inadempimento contrattuale che consentirà all'Amministrazione Committente di procedere alla risoluzione contrattuale, come previsto ai precedenti articoli.

15.7 In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo, l'Amministrazione Committente può richiedere al professionista di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla garanzia assicurativa.

15.8 Il Professionista Incaricato è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a

conoscenza durante l'esecuzione della prestazione

15.9 Il Professionista si impegna a fornire adeguata e documentata formazione

ai propri collaboratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo

37 del D.Lgs. 81/2008.

ART. 16 – ACCETTAZIONE NORME PROTOCOLLI DI LEGALITA'

ED ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE ANTIMAFIA

16.1 Con la firma del presente contratto, il Professionista Incaricato dichiara di

conoscere ed accettare integralmente le disposizioni dell'allegato *“Protocollo*

di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del

Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza”.

16.2. Si applicano il Protocollo quadro di legalità citato, come sotto

integralmente riportato, e il Protocollo per l'alta sorveglianza da parte

dell'Unità Operativa Speciale di ANAC, stipulati tra i soggetti pubblici della

ricostruzione. In particolare il Professionista, anche per eventuali subcontraenti,

si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità

Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo

manifestati nei confronti del Professionista, degli eventuali organi sociali e

dirigenziali, anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto

adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il

relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto

stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici

amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla

stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. Inoltre,

l'Ente committente, o il Professionista in caso di stipula di un subcontratto, si

avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni

qualvolta nei confronti del Professionista, suo avente causa o dei componenti

l'eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche

relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui

all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p.,

nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma

2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

16.3. Le clausole sopra citate dovranno anche essere inserite nelle varie

tipologie di subcontratti, consentiti nei limiti di cui all'art. 31 comma 8 del

D.Lgs. 50/16, e dovranno essere verificate dall'Ente committente in occasione

del rilascio dell'autorizzazione ai contratti medesimi.

16.4. Il Professionista assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri

subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole

del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la

Struttura di Missione (ex art. 30 DL 189/16), il Commissario Straordinario del

Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile

al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e

approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente

affidamento.

- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti

interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).

- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie

ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della

risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta

comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso

l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la

revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del

Protocollo (art. 1 comma 3).

-Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi

dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla

Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere

comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di

autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).

- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti -

apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla

Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati

all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto

ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto

per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

-Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e

gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti,

per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi

all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere

eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti

interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha

disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del

D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

-Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione

del presente affidamento (art. 3 comma 1).

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1

lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento

(UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del

	Comune di Acquasanta Terme prot. 0000752 del 15-01-2021	
	Protocollo medesimo.	
	16.5 Il Professionista Incaricato dichiara infine di essere iscritto all’Anagrafe	
	Antimafia degli Esecutori del Ministero dell'Interno Struttura di Missione	
	Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma, cui al decreto legge n. 189 del 17	
	ottobre 2016, convertito con legge n. 229 del 15 dicembre 2016.	
	16.6 L’iscrizione all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Ministero	
	dell'Interno Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma,	
	cui al decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge n. 229 del	
	15 dicembre 2016, è obbligatoria anche per gli eventuali subappaltatori.	
	ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA	
	17.1 La garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del	
	Codice non è dovuta, ai sensi del medesimo articolo, comma 10.	
	ART. 18 – RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO DEI DANNI	
	18.1 Il Professionista Incaricato ha la responsabilità verso terzi (utenti e	
	prestatori d’opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello	
	svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i	
	massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal	
	senso l’Amministrazione Committente ed i funzionari preposti da ogni	
	responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l’eventuale lite. Il	
	Professionista Incaricato è peraltro l’unico responsabile in caso di eventuale	
	inosservanza della normativa di settore vigente.	
	ART. 19 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	
	19.1 Il Professionista Incaricato dovrà essere munito, ai sensi dell’art. 24,	
	comma 4 del codice nonché dell’art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/11, a far	
	data dall’approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di	
	- 38 -	

	Comune di Acquasanta Terme prot. 0000752 del 15-01-2021	
	responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle	
	attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di	
	emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza di responsabilità	
	civile professionale deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni	
	nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a	
	carico della Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.	
	19.2 La polizza deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i	
	maggiori costi che il Comune potrebbe sopportare per le varianti, resesi	
	necessarie in corso di esecuzione. La garanzia dovrà prevedere un massimale	
	non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati (con il limite di	
	un milione di euro), per lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro, IVA	
	esclusa.	
	La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell'incaricato,	
	esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale.	
	19.3 Il Professionista Incaricato ha presentato la dichiarazione della compagnia	
	di assicurazioni Unipolsai Assicurazioni – Agenzia di / del	
	 n..... contenente l'impegno a rilasciare, con	
	specifico riferimento ai lavori progettati e a far data dall'approvazione del	
	progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino all'emissione del	
	certificato di collaudo provvisorio, la polizza di responsabilità civile	
	professionale di cui all'articolo 24, comma 4, del codice, a garanzia di nuove	
	spese di progettazione e maggiori costi derivanti da varianti, nonché di danni	
	derivanti da ritardi dovuti alla stessa progettazione esecutiva.	
	La suddetta dichiarazione è conservata in atti presso gli uffici	
	dell'Amministrazione Committente.	
	- 39 -	

	Comune di Acquasanta Terme prot. 0000752 del 15-01-2021	
	19.4 Le garanzie e polizze sopra indicate contengono l'impegno dell'assicurazione a provvedere alla formalizzazione della proposta liquidativa o della contestazione della richiesta di danno, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione da parte del terzo reclamante, della documentazione completa per l'eventuale risarcimento.	
	19.5 A tal proposito la dichiarazione di impegno polizze e/o assicurazione sono state consegnate in data all'Amministrazione Committente.	
	19.6 Il professionista incaricato ha inoltre consegnato copia di polizza professionale n..... -	
	19.7 Per l'intera vigenza contrattuale il Professionista Incaricato è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione Committente procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della garanzia definitiva rilasciata. Resta ferma l'intera responsabilità del Professionista Incaricato anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze sopra indicate.	
	ART. 20 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E S.M.I.,	
	RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI	
	Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 a norma del Regolamento UE 679/2016 in	
	- 40 -	

relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività

previste dal presente appalto, l'Amministrazione Committente, in qualità di

Titolare, tratterà i dati conformemente alla legge.

Questa amministrazione ha nominato, a mezzo Unione Montana del Tronto e

Valfluvione, Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, la

Ditta con sede legale in (.....) Via

..... n....., che svolgerà l'incarico tramite il proprio referente

....., , Responsabile della protezione dei dati (D P

O). Email: RPD@umtronto.it.

Il Professionista Incaricato è tenuto ad assicurare la riservatezza delle

informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a

conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare

rigorosamente tutte le norme. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività

oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie

istruzioni;

- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o,

comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche

accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di

trattamento non consentito o non conforme;

- adottare tutte le misure di sicurezza, che configurano il livello minimo di

protezione richiesto;

- predisporre e trasmettere, al Titolare dell'Amministrazione - una relazione

conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata da parte del Professionista Incaricato la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre il Professionista Incaricato espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per tutti gli elaborati ed il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Committente che ne può disporre liberamente.

ART. 21 – RECESSO

21.1 L'Amministrazione Committente, si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n.50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

21.2 Il Professionista Incaricato rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI

22.1 Il valore del presente atto è di €.

22.2 Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Amministrazione mentre le spese di

bollo sono a carico del Professionista.

22.3 Il presente contratto sarà registrato e tutte le spese comprese quelle di registrazione sono a carico del Professionista Incaricato che ha già provveduto al relativo pagamento. Pertanto se ne rilascia quietanza.

ART. 23 – NORME DI RINVIO

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “codice dei Contratti pubblici” e successive variazioni, per quanto applicabile;

b. il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;

c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

e. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

f. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

g. Ordinanza del Commissario Straordinario n.33 dell'11 luglio 2017 - Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della

qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli

incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle

spese tecniche;

h. Ordinanza del Commissario Straordinario n. 35 del 31 luglio 2017 -

Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n. 18 del 7

aprile 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017;

i. Ordinanza del Commissario Straordinario n. 41 del 02 novembre 2017 -

Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti

nella ricostruzione pubblica e privata;

l. DECRETO 17 gennaio 2018. Aggiornamento delle «Norme tecniche per le

costruzioni».

m. le norme del codice civile;

n. D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e

successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067);

o. Decreto-Legge 4 giugno 2013, n.63, convertito con variazioni con legge

n.90/2013 – inerente “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva

2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla

prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure

d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in

materia di coesione sociale”.

p. Decreto 11 ottobre 2017 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento di

servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e

manutenzione di edifici pubblici, pubblicato nella G.U. serie generale nr.259

del 06/11/2017 e s.m.i.

	Comune di Acquasanta Terme prot. 0000752 del 15-01-2021	
	Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt.	
	1362 -1371 del codice civile.	
	Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a	
	norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate,	
	ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni	
	contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo	
	e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni	
	del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle	
	o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni -	
	legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più	
	vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed	
	assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli	
	scopi intesi dalle Parti.	
	ART. 24 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	
	24.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista	
	Incaricato e l'Amministrazione Committente in relazione all'interpretazione o	
	all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa	
	o bonaria, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria,	
	rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.	
	24.2 Il Foro competente in via esclusiva, con esclusione di ogni altro foro, è fin	
	d'ora indicato nel Tribunale di Ascoli Piceno.	
	ART. 25 – ELEZIONE DOMICILIO	
	Il Professionista Incaricato, agli effetti del presente atto, dichiara di avere il	
	proprio domicilio, anche fiscale, presso Via -	
		
	- 45 -	

ART. 26 – INCOMPATIBILITÀ E NORME DI COMPORTAMENTO

26.1 Per il Professionista Incaricato, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

26.2 Al riguardo il Professionista Incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con l'Amministrazione Committente.

26.3 Lo stesso si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

26.4 Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine si dà atto che l'Ente consegna, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Consegna altresì copia del Codice di Comportamento comunale approvato con Delibera di Giunta n.del nonché copia del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aggiornato con Delibera di Giunta n.del..... Il Professionista si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui agli atti sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non inferiore a

quindici giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste

non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione

del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato

conformemente a quanto disposto dall'art. 32 (Fasi delle procedure di

affidamento), comma 14, del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs.n.50/2016.

Il presente contratto stipulato in modalità elettronica è stato da me Segretario

Rogante redatto con mezzi informatici. Se ne dà lettura alle parti le quali,

dichiarandolo conforme alla loro volontà con me lo sottoscrivono, previo

accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24

D.lgs.82/2005 Codice Amministrazione Digitale di seguito verificata a mia

cura ai sensi dell'art. 14 DPCM 22.02.2013 dopo aver rinunciato

espressamente alla lettura degli allegati per averne avuto conoscenza.

In presenza delle parti, io Segretario comunale ufficiale rogante Dott. Grelli

Pierluigi ho firmato il documento informatico con firma digitale.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI ACQUASANTA

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
